



## **UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "FOEDUS"**

COMUNI DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA - CASTELDIDONE

Piazza Roma, 6 – 26036 Rivarolo Del Re ed Uniti (CR)

C.F. 93037900201 - P.IVA 02349100202

### **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTE DAI VOLONTARI CIVICI dell'UNIONE LOMBARDA FOEDUS**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.12.2020

#### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini che vogliono svolgere attività di carattere sociale a favore delle comunità di Rivarolo del re ed Uniti, Casteldidone e Spineda, anche iscritti ad associazioni di volontariato e di protezione Civile;
2. L'Unione Foedus volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività nel campo sociale, ambientale e solidaristico integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito "Albo volontari comunali".
3. il servizio di volontariato comunale è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita e riguarda le attività di cui al successivo punto, nelle quali l'ente ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

#### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
  - assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, ricreative, sportive e alle attività di carattere culturale, sociale e assistenziale;
  - supporto per attività riguardanti i servizi scolastici (es. assistenza durante la mensa scolastica, il pre e post scuola, il trasporto scolastico ecc)
  - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
  - supporto alle attività della biblioteca comunale;
  - piccole manutenzioni e/o pulizie ad esempio di aree verdi, monumenti, aiuole, piazzola ecologica ed aree comunali in generale;
  - monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori dell'ente;
  - supporto e collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche;

- interventi sul territorio di particolare utilità pubblica a supporto dell'Ufficio Tecnico (per esempio: rimozione neve, pulizia marciapiedi ecc ).

### **ART. 3 REQUISITI**

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere seguenti requisiti:
  - residenza o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  - età non inferiore ad anni 18;
  - idoneità fisica allo svolgimento dell'attività richiesta;
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.

### **ART. 4**

#### **FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI**

L'Unione pubblica l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.

I Cittadini interessati potranno presentare all'Ufficio Protocollo la propria adesione compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento (Allegato A) indicando il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.

Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti nell'apposito Albo dei Volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet dell'Unione.

L'inserimento nell'Albo dei Volontari comunali non implica automaticamente l'attività di volontariato. L'Unione procederà alla chiamata dei singoli volontari sulla base delle attività che si rendono necessarie.

L'Unione procederà all'aggiornamento dell'albo in caso di richieste di adesione pervenute successivamente alla sua istituzione.

### **ART. 5**

#### **NATURA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

1. L'Unione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 oppure di volontari iscritti ad altre organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, compresi i volontari della Protezione civile, presenti sul territorio anche mediante l'approvazione di apposite convenzioni;
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette;
3. L'Unione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

I volontari singoli si coordinano con il responsabile del servizio individuato al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e/o pratiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto della normativa vigente;

Al fine di svolgere le attività richieste all'art. 2 l'Unione si impegna a fornire occasioni di formazione inerenti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti; i volontari sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. Devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Unione è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'ente.

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Unione può, dietro specifica valutazione dei singoli casi, rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute, adeguatamente documentate e direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili (es. rimborso chilometrico) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

L'ufficio dei servizi sociali può altresì, sulla base di specifiche valutazioni, definire l'assegnazione di contributi economici a soggetti ritenuti bisognosi che si prestano allo svolgimento di attività di volontariato a favore della collettività.

Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento e dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.

L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio competente.

I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'Unione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Unione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

## **ART. 6 DISCIPLINARE**

All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Unione e i singoli volontari, le parti concordano quanto segue:

### **per L'Unione:**

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

### **per i volontari:**

- le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

## **ART. 7 RINUNCIA E REVOCA**

1. I volontari possono rinunciare al servizio, con preavviso di almeno 7 giorni al responsabile del Settore o Ufficio.
2. L'Unione può revocare l'incarico di volontariato in caso di accertata inadempienza, per irregolarità riscontrate o in caso non ritenga più necessario il servizio.

## **ART. 8 ASSICURAZIONE E MEZZI**

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'unione fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio.